

A questa domanda è facile la risposta.

La legge del 1885 era destinata a governare le scuole di agricoltura, istituite dal Governo d'accordo con enti morali, ed a queste, nessuna eccezzuata, fu applicata. Alle scuole d'agricoltura, d'istituzione privata o di istituzione esclusiva d'enti morali, non fu applicata per una ragione molto ovvia: non le riguarda. Codeste scuole sono rette dalle leggi generali dello Stato, in materia d'insegnamento.

Dopo quanto ha detto l'onorevole di San Giuliano, (alle cui parole mi associo) a proposito delle scuole pratiche d'agricoltura, e dopo quanto dissi io stesso nella discussione generale, credo inutile dilungarmi su questo argomento.

Il mio pensiero, ripeto, è questo.

Le scuole di agricoltura vanno continuamente migliorando, come è dimostrato dal numero sempre crescente degli alunni che le frequentano, dalla provenienza di questi alunni appartenenti in proporzione sempre maggiore alle classi agricole, e dalla destinazione degli alunni stessi, i quali in numero sempre maggiore trovano occupazione nella agricoltura.

Ciò dimostra che queste scuole cominciano ad essere apprezzate dal paese e che, adattandosi all'ambiente nel quale devono funzionare, vanno sempre più corrispondendo ai fini ai quali sono destinate.

Nel momento presente, ripeto quello che già dissi, il loro principale bisogno è quello di essere lasciate in pace. Lasciamole in pace: lasciamo che si svolgano liberamente secondo i propri ordinamenti e secondo le cure che le persone, a cui sono affidate, possono loro prodigare. Il discuterle continuamente non è cosa che possa loro giovare.

Ringrazio l'onorevole Di San Giuliano per la difesa che ha fatto dell'azione del Governo in ordine alle scuole pratiche di agricoltura.

Credo però di non meritare la censura ch'egli mi ha rivolto di aver adottato il voto del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario riguardo alle scuole superiori d'agricoltura.

Nota anzitutto che questo Consiglio, recentemente completato, contiene in sé le maggiori competenze in materia d'insegnamento agrario e di pratica agraria. Del voto suo il ministro non può non tenere grandissimo conto.

Osservo in secondo luogo che quel voto non ha per effetto che l'insegnamento delle scuole superiori di agricoltura debba restare privo di quel carattere pratico che l'onorevole Di San Giuliano desidera.

La questione se l'insegnamento nelle Scuole superiori di agricoltura debba aver carattere pratico è molto dibattuta.

Alcuni propendono pel sì, altri pel no. Ma, comunque sia di ciò, è evidente che, anche adottandosi, come è stato adottato, il parere del Consiglio superiore di istruzione agraria, gli alunni delle Scuole superiori di agricoltura non mancheranno di quell'insegnamento pratico che l'onorevole Di San Giuliano desidera.

L'onorevole Fazi richiamò la mia attenzione sulle condizioni dei reggenti nelle scuole pratiche d'agricoltura.

Prenderò in esame le osservazioni che egli ha fatto: non posso però non osservargli che alle riforme di organici, che sempre, come si sa, hanno per effetto aumento di spese, non corrono propizii i tempi.

Fatta questa osservazione, prendo impegno di esaminare la questione portata innanzi dall'onorevole Fazi

L'onorevole Magliani prima, e dopo di lui l'onorevole Fusco, hanno richiamata la mia attenzione sopra la scuola di Poggio Marino. Io non conosco le condizioni di questa scuola; prendo atto delle informazioni che mi hanno dato e li assicuro che, informatomi dello stato delle cose, provvederò in conformità, dell'interesse dell'insegnamento e di quello dello Stato.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 18 s'intenderà approvato.

Capitolo 19. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 20. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 21. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali d'agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª, lire 40,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
Visocchi, relatore. Lo stanziamento proposto